ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/619/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 13

Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio

Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a cio' preventivamente autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa e' valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti: - un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero; - un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi; - un programma di attivita', redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attivita' di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione e' concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di liberta' di

prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attivita', deve essere a cio' espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalita' di cui al comma 2. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonche' le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attivita' ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione. Sono soggette ad approvazione con le modalita' previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. (Direttiva n. 90/619, artt. 12 e 19)

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515
Titolo	III — Disposizioni applicabili alle imprese stabilite in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-515-1992/art-13-autorizzazione-per-l-assunzione-di-obbligazioni-in-regime-di-liberta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it